

Statuto

(approvato con Assemblea degli associati del 25 giugno 2019)

Modifiche a seguito introduzione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117

Organizzazione di volontariato iscritta al Registro del Volontariato
della Regione Toscana con determinazione numero 30 del 18 ottobre 2005

“VIP ViviamoInPositivo Libeccciati Livorno ODV”



Sommario

TITOLO PRIMO Denominazione, sede, durata, finalità e attività.....	1
Art. 1 – Denominazione, sede e durata	1
Denominazione.....	1
Sede.....	1
Durata.....	1
Art. 2 – Finalità	1
Finalità	1
Adesione ad altri organismi	2
Art. 3 – Attività	2
Attività.....	2
Azioni.....	3
Art. 4 – Attività diverse	3
TITOLO SECONDO Norme sul rapporto associativo.....	5
Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno	5
Art. 6 – Associati	5
Associato: persona fisica	5
Quote associative.....	5
Art. 7 – Procedura di ammissione.....	5
Domanda di ammissione.....	5
Versamento della quota associativa	6
Delibera di ammissione o di rigetto	6
Accoglimento della domanda di ammissione.....	6
Provvedimento di rigetto	6
Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati.....	7
Diritti dell’associato	7
Doveri dell’associato	7
Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Infrazioni disciplinari	7
Motivi per la perdita qualifica associato	8
Diritto di recesso.....	8
Esclusione	8

Vip ViviamoInPositivo Libecciate Livorno ODV Statuto assemblea associati del 25 giugno 2019

Provvedimento di esclusione.....	9
Appello avverso provvedimento di esclusione.....	9
TITOLO TERZO Norme sul volontariato	10
Art. 10 – Volontari associati e assicurazioni obbligatorie	10
Volontari associati.....	10
Assicurazione	10
Aspetti economici	10
TITOLO QUARTO Amministrazione di Vip Livorno	11
Capo I Organi sociali	11
Art. 11 – Organi sociali	11
Capo II Assemblea degli associati.....	11
Art. 12 – Competenze	11
Art. 13 – Convocazione	12
Convocazione.....	12
Assemblea per approvazione bilancio	12
Convocazione Assemblea su richiesta degli associati	12
Art. 14 – Assemblea ordinaria: quorum costitutivi e deliberativi.....	12
Art. 15 – Assemblea straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi.....	12
Art. 16 – Regole di voto.....	13
Associati che hanno diritto partecipare Assemblea	13
Votano solo gli associati in regole con le quote associative.....	13
Limitazioni al voto per i componenti Consiglio Direttivo	13
Modalità di voto: palese o a scrutinio segreto	13
Art. 17 – Rappresentanza.....	13
Rappresentanza ad altro associato	13
Rappresentanza esclusa agli amministratori.....	14
Art. 18 – Presidenza	14
Assemblea è presieduta dal Presidente di Vip Livorno	14
Poteri del presidente dell’Assemblea	14
Verbale Assemblea.....	14
Capo III Consiglio Direttivo.....	15
Art. 19 – Composizione	15

Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno ODV Statuto assemblea associati del 25 giugno 2019

Numero dei componenti	15
Durata.....	15
Rieligibilità	15
Cariche.....	15
Divieto di attribuzione compenso ai propri componenti	15
Art. 20 – Competenze	15
Art. 21 – Modalità di funzionamento.....	17
Presidenza del Consiglio Direttivo	17
Convocazione.....	17
Numero minimo riunioni.....	17
Partecipazione persone estranee al Consiglio Direttivo	17
Verbale riunione	17
Art. 22 – Intervento alla riunione tramite mezzi di telecomunicazioni	18
Art. 23 – Quorum costitutivo e deliberativo	18
Quorum costitutivo	18
Quorum deliberativo.....	18
Modalità di votazione	18
Art. 24 – Doveri dell’ufficio	19
Obbligo di partecipare alle riunioni	19
Divieto divulgazioni notizie emersi nella riunione.....	19
Comunicazione della nomina al RUNTS	19
Attività incompatibili e conflitto di interessi	19
Art. 25 – Cause di decadenza e sostituzione componenti	19
Cause di decadenza.....	19
Cooptazione.....	20
Dimissioni della metà/maggioranza Consiglieri.....	20
Art. 26 – Potere di rappresentanza.....	20
Potere di rappresentanza agli amministratori è generale.....	20
Attribuzione rappresentanza agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente	20
Deleghe ai Consiglieri	21
Art. 27 – Presidente - Vicepresidente	21
Durata del mandato	21

Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno ODV Statuto assemblea associati del 25 giugno 2019

Revoca/dimissione della carica di Presidente	21
Legale rappresentanza	21
Competenze del Presidente	21
Assenza o impedimento del Presidente	21
Art. 28 – Segretario	22
Art. 29 – Tesoriere	22
Art. 30 – Responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo	22
TITOLO QUINTO Libri sociali	23
Art. 31 – Libri sociali e registri	23
Libri sociali	23
Diritto associati a esaminare i libri sociali	23
Registro dei volontari non occasionali	23
TITOLO SESTO Norme sul patrimonio di Vip Livorno e sul bilancio d’esercizio	24
Art. 32 – Destinazione del patrimonio e assenza di lucro	24
Art. 33 – Divieto di distribuzione degli utili	24
Art. 34 – Risorse economiche	24
Risorse economiche	24
Solo rimborso spese per attività di interesse generale	25
Art. 35 – Bilancio di esercizio	25
Periodo	25
Relazione sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse	25
Invio Bilancio agli Associati	25
Deposito Bilancio e raccolta fondi	25
TITOLO SETTIMO Disposizioni varie e finali	26
Art. 36 – Assicurazione di Vip Livorno	26
Art. 37 – Responsabilità di Vip Livorno	26
Art. 38 – Estinzione o scioglimento di Vip Livorno e devoluzione del patrimonio residuo	26
Delibera di scioglimento	26
Devoluzione del patrimonio dopo operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore	26
Devoluzione del patrimonio prima operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore	26
Art. 39 – Clausola compromissoria	27
Art. 40 – Norme di rinvio	27

Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno ODV Statuto assemblea associati del 25 giugno 2019

Art. 41 – Norma transitoria 27

STATUTO

“VIP ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno ODV”

TITOLO PRIMO

Denominazione, sede, durata, finalità e attività

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Denominazione

1 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive integrazioni “Codice del Terzo settore” (in seguito denominato “CTS”), una organizzazione di volontariato avente la seguente denominazione: “Vip ViviamoInPositivo Libecciatì Livorno ODV” da ora in avanti denominata per brevità “Vip Livorno”.

2 Vip Livorno:

- a) È una associazione di volontariato ai sensi dell’articolo 32 e seguenti del CTS;
- b) ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta;
- c) è un'associazione democratica, apartitica, apolitica, aconfessionale e a carattere volontario;
- d) è associata alla Federazione “Vip ViviamoInPositivo Italia ODV”.

Sede

3 Vip Livorno ha sede legale nel Comune di Livorno.

4 Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comportando ciò una formale variazione del presente Statuto.

Durata

5 Vip Livorno è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità

Finalità

1 Vip Livorno persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste nel successivo art. 3 del presente Statuto, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.

2 Tali finalità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- a) la diffusione della Clownterapia, la pedagogia del Circo Sociale e la terapia del sorriso;
- b) sviluppare assistenza sociale, formazione e la cultura nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale favorendo l'interculturalità e la socializzazione;
- c) assistenza e sostegno a persone svantaggiate.

Adesione ad altri organismi

3 Per il perseguimento dei propri scopi, Vip Livorno potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 – Attività

Attività

1 Vip Livorno realizza le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui alle successive lettere dell'art. 5, comma 1 del CTS, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i del CTS);
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del CTS);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lettera u del CTS);
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v del CTS);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma previsti dalla legge (art. 5, comma 1, lettera w del CTS).

2 L'individuazione delle iniziative dell'articolo 5 comma 1 lettera u) del CTS sarà disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea o sottoposto alla sua approvazione di volta in volta.

Azioni

3 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potendo Vip Livorno intraprendere ogni azione che sia in linea con quanto sopra riportato, si concretizzeranno in:

- a) promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
- b) svolgere l'attività dei volontari clown nel mondo, promuovendo la Clownterapia e la pedagogia del Circo Sociale, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- c) promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
- d) offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
- e) invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed in paesi in via di sviluppo per la realizzazione di microprogetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio;
- f) iniziative di solidarietà morale e materiale a sostegno di persone svantaggiate;
- g) diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
- h) svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
- i) promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia.

Art. 4 – Attività diverse

1 Vip Livorno può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, le attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge tenendo

conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea degli associati.

TITOLO SECONDO

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno di Vip Livorno è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

Associato: persona fisica

1 A Vip Livorno possono aderire persone fisiche maggiorenni che condividono e accettano le finalità perseguite e le attività svolte da Vip Livorno e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle con le loro competenze e conoscenze.

2. L'adesione a Vip Livorno è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto.

3 I diritti di partecipazione a Vip Livorno non sono trasferibili.

Quote associative

4 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili o rivalutabili.

5 Il versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Domanda di ammissione

1 Per l'iscrizione, come associato, è necessario presentare al Presidente del Consiglio Direttivo domanda scritta di ammissione contenente:

- a) i dati personali quali l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) l'autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, via e-mail, via elettronica/telematica o per posta cartacea in ordine ad iniziative di Vip Livorno;

- c) norme sulla privacy sottoscritte dal richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, la clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente Statuto, lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- e) la dichiarazione di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Versamento della quota associativa

2 L'aspirante associato dovrà accompagnare la domanda di cui al primo comma con il contestuale versamento di una somma pari alla quota associativa. Nel caso di rigetto della domanda l'importo versato verrà restituito.

Delibera di ammissione o di rigetto

3 Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda di iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Accoglimento della domanda di ammissione

4 L'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo fa acquisire la qualifica di associato a tutti gli effetti. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

5 L'accettazione della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione con iscrizione nel libro degli associati.

Provvedimento di rigetto

6 L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

7 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La votazione avviene con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato, se presente all'Assemblea.

8 L'appello deve essere inoltrato al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati

Diritti dell'associato

1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse da Vip Livorno;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività di Vip Livorno;
- d) recedere dall'appartenenza a Vip Livorno;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- f) prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali;
- g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del CTS.

Doveri dell'associato

2 Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti di cui all'articolo 12 lettera c) del presente Statuto e le delibere degli organi sociali;
- b) versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini previsti dal Consiglio Direttivo;
- c) informare, mediante comunicazione scritta validamente pervenuta a Vip Livorno, le variazioni dei propri dati indicati nella domanda di ammissione di cui art. 7 del presente Statuto (e-mail, indirizzo etc.);
- d) collaborare alla realizzazione delle finalità associative, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- e) non arrecare danni morali o materiali a Vip Livorno;
- f) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità di Vip Livorno, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali.

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

Infrazioni disciplinari

1 All'associato che si renda responsabile di infrazioni disciplinari potrà essere comminato dal Consiglio Direttivo un richiamo scritto con eventuale sospensione da ogni attività associativa.

Motivi per la perdita qualifica associato

2 La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso;
- b) decadenza per morosità a seguito delibera del Consiglio Direttivo per mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto;
- c) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo;
- d) per morte.

Diritto di recesso

3 Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

4 Gli associati receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta dell'associato stesso.

Esclusione

5 L'esclusione da Vip Livorno può avvenire quando l'associato:

a) non abbia ottemperato gravemente:

- agli obblighi:

1) dello Statuto, in particolar non aver condiviso le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

2) dei regolamenti di cui all'articolo 12 lettera c) del presente Statuto;

- alle deliberazioni degli organi associativi;

b) abbia arrecato danni materiali o morali gravi a Vip Livorno o comunque quando l'associato si sia reso immeritevole di appartenervi.

Provvedimento di esclusione

6 Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto anche via email all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Appello avverso provvedimento di esclusione

7 Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. La votazione avviene con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, se presente all'Assemblea.

8 Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

9 L'escluso potrà adire all'arbitrato come indicato al successivo articolo 39 del presente Statuto. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

10 La perdita della qualifica di associato non dà diritto:

- a) di avere rimborsate le somme a qualunque titolo versate;
- b) ad alcuna pretesa sul patrimonio di Vip Livorno.

TITOLO TERZO

Norme sul volontariato

Art. 10 – Volontari associati e assicurazioni obbligatorie

Volontari associati

1 I volontari associati sono persone fisiche maggiorenni che per loro libera scelta svolgono, per il tramite di Vip Livorno, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Assicurazione

4 Vip Livorno deve assicurare gli associati volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Aspetti economici

5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con Vip Livorno o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

7 Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS, anche a fronte di una autocertificazione secondo una delibera del Consiglio Direttivo che determina le tipologie di spese e attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

TITOLO QUARTO **Amministrazione di Vip Livorno**

Capo I Organi sociali

Art. 11 – Organi sociali

1 Sono organi di Vip Livorno:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione in seguito denominato Consiglio Direttivo.

Capo II Assemblea degli associati

Art. 12 – Competenze

1 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio d'esercizio nelle forme stabilite dalla legge;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento di Vip Livorno fra cui i regolamenti dei lavori assembleari, elettorali e per le iniziative di cui all'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) individuare le attività diverse di cui all'articolo 4 del presente Statuto su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di Vip Livorno;
- j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo o gli associati (art. 13 co 5 del presente Statuto) intendessero sottoporle al suo esame;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione

Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea avviene, da parte del Presidente, a seguito delibera del Consiglio Direttivo mediante comunicazione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

2 La convocazione deve pervenire agli associati, anche se sospesi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea tramite qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3 La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata tramite mailing list, all'indirizzo di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato.

Assemblea per approvazione bilancio

4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano essa può essere convocata (anche in seconda convocazione) entro il 31 maggio di ciascun anno.

Convocazione Assemblea su richiesta degli associati

5 L'Assemblea viene inoltre convocata su richiesta motivata indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati con eventuale arrotondamento per difetto, in regola con il pagamento della quota associativa. In questo caso la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1 L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto con eventuale arrotondamento per difetto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

1 Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione di Vip Livorno, occorre la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati aventi

diritto al voto con eventuale arrotondamento per difetto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2 Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio di Vip Livorno e nomina liquidatori è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Art. 16 – Regole di voto

Associati che hanno diritto partecipare Assemblea

1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati che sono iscritti nel libro degli associati.

Votano solo gli associati in regole con le quote associative

2 Hanno diritto al voto gli associati iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Limitazioni al voto per i componenti Consiglio Direttivo

3 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Modalità di voto: palese o a scrutinio segreto

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

5 La votazione è a scrutinio segreto se riguarda:

- a) la nomina o la revoca delle cariche associative;
- b) le azioni di responsabilità;
- c) nei casi di votazioni riguardanti le persone;
- d) nel caso che un terzo degli associati più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.

6 In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione.

Art. 17 – Rappresentanza

Rappresentanza ad altro associato

1 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato legittimato ad esercitare anche in proprio tale diritto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione pervenuta al delegato anche via e-mail ordinaria stampata. Ciascun associato può ricevere una sola delega.

Rappresentanza esclusa agli amministratori

2 La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidenza

Assemblea è presieduta dal Presidente di Vip Livorno

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Vip Livorno o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli Associati tra i suoi componenti.

Poteri del presidente dell'Assemblea

2. Il Presidente dell'Assemblea:

- a) nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della riunione (ovvero da un notaio nei casi previsti dalla legge) e se lo ritiene opportuno, due scrutatori;
- b) verifica la regolarità delle deleghe, accerta il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto;
- c) coordina gli interventi degli associati;
- d) può ammettere l'intervento alla riunione di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Verbale Assemblea

3 Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Capo III Consiglio Direttivo

Art. 19 – Composizione

Numero dei componenti

1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) persone fisiche associate in regola con il versamento della quota associativa eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Durata

2 Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Rieligibilità

3 Ogni componente del Direttivo è rieleggibile ma non per più di due volte consecutive salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Tale norma si applica a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio Direttivo.

Cariche

4 Esso elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e ove ritenuto necessario, il Tesoriere. E' compito del membro più anziano di età di convocare e presiedere la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo durante la quale dovranno essere decise le cariche sopracitate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Divieto di attribuzione compenso ai propri componenti

5 Ai componenti degli Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 20 – Competenze

1 Il Consiglio Direttivo:

- a) governa Vip Livorno;
- b) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde _____ direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione;

c) ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

2 Esso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di Vip Livorno, ed in particolare ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni, senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa:

- a) adottare tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa;
- b) attuare le delibere assembleari;
- c) redigere i programmi di attività associativa e favorirne la partecipazione degli associati;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio in una delle forme previste dall'articolo 13 del CTS;
- e) stabilire l'importo per l'anno successivo della quota associativa annuale e i termini di pagamento. Il Consiglio Direttivo potrà a tal fine inviare sollecito anche collettivo;
- f) convocare l'Assemblea anche ove richiesta dalla minoranza degli associati a norma art 13 co 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito all'accoglimento delle domande di ammissione a Vip Livorno da parte degli aspiranti associati;
- h) deliberare sull'esclusione degli associati;
- i) prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- j) redigere gli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) provvedere alla tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore;
- o) proporre all'approvazione dell'Assemblea l'individuazione delle attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) deliberare le condizioni per i rimborsi spese, a favore dei volontari determinandone i limiti massimi, le tipologie di spese e le attività per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- q) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- r) stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del CTS;

- s) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili a Vip Livorno, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari di Vip Livorno, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- t) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti;
- u) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento di Vip Livorno.

Art. 21 – Modalità di funzionamento

Presidenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Convocazione

2. Esso è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elencazione delle materie da trattare da far pervenire a ciascun consigliere, a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

3 La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno quattro giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.

Numero minimo riunioni

4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, e ogni volta che lo richiedono almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Partecipazione persone estranee al Consiglio Direttivo

5 Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare senza diritto di voto altre persone, appositamente invitate dal Presidente, anche se estranee a Vip Livorno. Le persone estranee a Vip Livorno non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

Verbale riunione

6 Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza del Segretario,

i verbali della riunione vengono redatti e sottoscritti da un Consigliere a ciò appositamente nominato dal Presidente della riunione.

7 Il verbale potrà essere trasmesso agli associati, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche attraverso mailing list o altri mezzi tecnologici che ne facilitino la diffusione.

Art. 22 – Intervento alla riunione tramite mezzi di telecomunicazioni

1 Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

2 Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario o un Consigliere a ciò appositamente nominato dal Presidente della riunione, onde consentire la stesura del verbale.

Art. 23 – Quorum costitutivo e deliberativo

Quorum costitutivo

1 Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, oppure in mancanza di una convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo in carica. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Quorum deliberativo

2 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede quella riunione. Non sono ammesse deleghe.

Modalità di votazione

3 Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 24 – Doveri dell'ufficio

Obbligo di partecipare alle riunioni

1 I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive, causa la sua immediata automatica decadenza dalla carica.

Divieto divulgazioni notizie emersi nella riunione

2 I componenti del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Comunicazione della nomina al RUNTS

3 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando:

- le informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS;
- a quali componenti del Consiglio Direttivo è attribuita la rappresentanza di Vip Livorno, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Attività incompatibili e conflitto di interessi

4 Ciascun consigliere deve astenersi:

- a) dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo di Vip Livorno o in concorrenza con le attività istituzionali recando danno all'immagine di Vip Livorno o al buon corso dell'attività;
- b) dall'agire in conflitto di interessi applicandosi l'articolo 2475-ter del codice civile; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

Art. 25 – Cause di decadenza e sostituzione componenti

Cause di decadenza

1 La carica di Consigliere si perde in ogni caso per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi di Vip Livorno, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi di Vip Livorno;
- c) sopraggiunte cause di incapacità o incompatibilità per legge;

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto;
- e) morte.

Cooptazione

2 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei suoi componenti per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla loro sostituzione tramite cooptazione purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dagli associati.

3 I nuovi amministratori restano in carica, sino alla prima Assemblea utile procedendo ad una nuova elezione.

4 I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Dimissioni della metà/maggioranza Consiglieri

5 Tuttavia, se la metà dei consiglieri, in caso di Consiglio Direttivo composto da numero pari di componenti, o la maggioranza degli stessi in caso di numero dispari, rassegna le dimissioni o, comunque, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri nominati dagli associati, l'intero Consiglio Direttivo decade automaticamente con effetto dalla sua ricostituzione.

6 Il Presidente dovrà convocare d'urgenza e comunque non oltre 30 giorni dall'evento, l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

7 Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica.

8 Il Consiglio Direttivo potrà compiere nel frattempo i soli atti di ordinaria amministrazione. Se ritenuto opportuno, per la gestione di questa fase, potranno essere ridistribuite le varie cariche all'interno del Consiglio Direttivo assegnandole preferibilmente ai Consiglieri che non si siano dimessi.

Art. 26 – Potere di rappresentanza

Potere di rappresentanza agli amministratori è generale

1 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Attribuzione rappresentanza agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente

2 Il Consiglio Direttivo nel verbale di elezione, specifica a quali dei componenti viene attribuita la rappresentanza di Vip Livorno, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Deleghe ai Consiglieri

3 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più consiglieri specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati in nome e per conto di Vip Livorno.

Art. 27 – Presidente - Vicepresidente

Durata del mandato

1 Il mandato del Presidente coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Revoca/dimissione della carica di Presidente

2 La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

3 La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Legale rappresentanza

4 Il Presidente rappresenta legalmente Vip Livorno nei confronti di terzi e in giudizio.

Competenze del Presidente

5 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di Vip Livorno, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e Consiglio Direttivo, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano Vip Livorno sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Assenza o impedimento del Presidente

6 In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7 Nel caso di cui al comma precedente di fronte agli associati, ai terzi e a i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente (o del Consigliere delegato) fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 28 – Segretario

1 Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente e ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:

- a) il disbrigo delle pratiche burocratiche;
- b) la tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali e registri previsti dall'articolo 31 del presente Statuto;
- c) la redazione dei verbali delle riunioni:
 - c1) dell'Assemblee degli Associati salvo diversa indicazione da parte del presidente dell'Assemblea;
 - c2) del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dall'articolo 21 comma 6 del presente Statuto.

Art. 29 – Tesoriere

1 Il ruolo di Tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal Vicepresidente o da altro consigliere eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.

2 Il Tesoriere, ove nominato, coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- b) provvedere alla tenuta della contabilità, nonché della sua conservazione;
- c) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo

1 I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti di Vip Livorno, dei creditori di Vip Livorno, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

TITOLO QUINTO

Libri sociali

Art. 31 – Libri sociali e registri

Libri sociali

1 Vip Livorno deve tenere i seguenti libri sociali tenuti a cura del Consiglio Direttivo:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Diritto associati a esaminare i libri sociali

2 Gli associati, in regola con il versamento della quota, hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3 Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale di Vip Livorno o altro luogo in cui essi siano conservati.

Registro dei volontari non occasionali

4 Il Consiglio Direttivo è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale come previsto dall'art. 17 del CTS.

TITOLO SESTO
Norme sul patrimonio di Vip Livorno
e sul bilancio d'esercizio

Art. 32 – Destinazione del patrimonio e assenza di lucro

1 Il patrimonio di Vip Livorno – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 33 – Divieto di distribuzione degli utili

1 Vip Livorno ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita di Vip Livorno, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili anche le seguenti attività:

- a) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati, ai componenti gli organi amministrativi, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

Art. 34 – Risorse economiche

Risorse economiche

1 Vip Livorno può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- ___ d) rendite patrimoniali;

- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Solo rimborso spese per attività di interesse generale

2 Per le attività di interesse generale prestate, Vip Livorno può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS.

Art. 35 – Bilancio di esercizio

Periodo

1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Relazione sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse

2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Invio Bilancio agli Associati

3 Il bilancio di esercizio dovrà essere inviato agli Associati anche tramite la mailing list di Vip Livorno negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Deposito Bilancio e raccolta fondi

4 Il Consiglio Direttivo provvede a depositare il bilancio d'esercizio oltre agli eventuali rendiconti della raccolta fondi svolte nell'esercizio precedente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel termine previsto dall'articolo 48 del CTS.

TITOLO SETTIMO

Disposizioni varie e finali

Art. 36 – Assicurazione di Vip Livorno

1 Vip Livorno può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 37 – Responsabilità di Vip Livorno

1 Vip Livorno risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 38 – Estinzione o scioglimento di Vip Livorno e devoluzione del patrimonio residuo

Delibera di scioglimento

1 Lo scioglimento di Vip Livorno è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Devoluzione del patrimonio dopo operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

2 In caso di estinzione o scioglimento di Vip Livorno, il patrimonio residuo è devoluto, previo preventivo e positivo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Devoluzione del patrimonio prima operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

3 Fino a quando non sarà operativo l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore in caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, Vip Livorno dovrà acquisire il citato parere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 460/1997 e dell'articolo 148 comma 8 del d.p.r. 22/12/1986, n. 917, entrambi in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012.

Art. 39 – *Clausola compromissoria*

1 Qualunque controversia sorgesse in riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio da un arbitro unico, secondo lo Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

2 L'arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

3 L'arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità nel rispetto dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Art. 40 – *Norme di rinvio*

1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modificazioni e/o integrazioni e per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 41 – *Norma transitoria*

1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.